

di Niccolò Figundio

Il trust in Svizzera: stato dell'arte e prospettive

Il trust, istituto giuridico proprio della tradizione anglosassone, negli ultimi decenni ha conosciuto una grande diffusione anche negli ordinamenti di civil law, quali quelli di Svizzera e Italia.

Esso, infatti, si presenta come utile strumento, soprattutto, ai fini di pianificazione patrimoniale e successoria costituendo una valida – e spesso più efficiente – alternativa agli istituti giuridici conosciuti nell'Europa continentale (es. testamenti, contratti successori, fondazioni di famiglia). Con riguardo, in particolare, all'ordinamento elvetico, il *trust* è attualmente oggetto delle attenzioni del legislatore, ciò che fa intravedere interessanti prospettive di riforma nel prossimo futuro. Appare dunque utile una breve disamina dell'istituto, con uno sguardo alle riforme in vista.

Strumento antico e assai attuale

L'origine del *trust*, tradizionalmente, è fatta risalire al Medio Evo e all'esigenza di escogitare un modo in cui i crociati in partenza per la Terra Santa potessero mettere al sicuro il proprio

patrimonio durante la loro (lunga e perigliosa) assenza. In effetti, il *trust* può essere sommariamente definito come un rapporto giuridico – promosso o istituito da un soggetto detto *settlor* - in virtù del quale un altro soggetto,

detto *trustee*, gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito. In pratica, il *trust* è perlopiù strutturato nel senso di attribuire al *trustee* la gestione di un certo patrimonio allo scopo di conservarlo e poi attribuirlo a taluni soggetti terzi

In fin dei conti, basta la parola. È una questione di fiducia





(i *beneficiaries*) al verificarsi di un dato evento (come la morte del *settlor* oppure il raggiungimento da parte di un *beneficiary* di determinati traguardi quali il matrimonio o la maggiore età). Al *trustee* sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (o *legal owner*) benché essi debbano essere utilizzati esclusivamente in vista dello scopo determinato dal *settlor*. Tale scissione, rispetto al contenuto del diritto di proprietà, risulta l'elemento di maggiore estraneità del trust rispetto alla tradizione giuridica continentale. Essa si riverbera sugli effetti che il trust stesso dispiega nei confronti dei terzi: in particolare, il patrimonio segregato in trust è separato da quello del *trustee* e, pertanto, non è aggredibile dai creditori di quest'ultimo. Inoltre, al *trustee* incombe appunto il dovere di amministrare i beni in trust secondo quanto stabilito dal *settlor*. Per tali sue caratteristiche, il trust risulta uno strumento estremamente funzionale in particolare rispetto

alla gestione dei passaggi generazionali, come anche per affrontare situazioni particolari a livello ereditario, quali l'infermità di un erede o la volontà del *settlor* di indirizzare il comportamento dei propri successori. In questo senso, la complessità della composizione degli attuali patrimoni, e le difficoltà di una loro gestione efficiente e sicura, rende tale antico istituto di particolare attualità.

Il trust nell'ordinamento svizzero

L'istituto del *trust* è conosciuto in Svizzera da tempi risalenti, specialmente in ambito bancario, in ragione del suo diffuso utilizzo da parte di soggetti stranieri. Tuttavia, specialmente a partire dagli anni Duemila, tale strumento si è fatto strada, in Svizzera, anche per la regolamentazione di fattispecie interne. Ciò è dipeso in particolare dall'adesione della Svizzera alla Convenzione dell'Aja del 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,

avvenuta nel 2007¹. Da allora, i *trust* di diritto straniero sono riconosciuti in Svizzera, benché non esista una disciplina di diritto interno elvetico relativa a tale istituto che ne regolamenti, ad esempio, la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione². Pertanto, i trust riconosciuti in Svizzera – e con i quali gli operatori del settore, e in primo luogo le banche, devono confrontarsi – sono trust stranieri e regolati da leggi straniere.

La diffusione del *trust* in ambito elvetico ha comunque comportato la regolamentazione di tale fenomeno in vari suoi aspetti: in particolare, il trattamento tributario del trust è stato disciplinato in via amministrativa (si veda, spec., la Circolare dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni n. 20 del 27 marzo 2008). Similmente, tale istituto è considerato dalla legislazione finanziaria, che si è perlopiù concentrata sulla disciplina della figura del *trustee*: in particolare, il riferimento è alla Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) e alla Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi), entrate in vigore nel 2020. Sommariamente, si dirà che qualora l'attività svolta dal *trustee* non sia limitata alla mera gestione del trust, ma ricada nella definizione di servizio finanziario dettata dalla LSerFi, il *trustee* sarà assoggettato anche a tale normativa che impone ai fornitori una serie di obblighi a tutela dei clienti. Quanto alla LIsFi, essa stabilisce le condizioni di autorizzazione e di esercizio dell'attività per gli *istituti finanziari*, soggetti accomunati dall'attività di investimento o amministrazione di valori

patrimoniali di terzi. La nozione di *trustee* dettata da tale legge prevede che tale soggetto è colui il quale “*gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone*”.

Tra le principali novità dettate dalla LISFi, vi è proprio l’estensione anche ai *trustee*, tra gli altri, dell’assoggettamento a vigilanza prudenziale.

Ancora, l’istituto del *trust* è indirettamente oggetto della normativa antiriciclaggio svizzera: allorché, infatti, il *trustee* ricada nella definizione fornita dalla LISFi, tale soggetto sarà compreso tra gli intermediari finanziari soggetti alla Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD), in particolare in punto di obblighi di diligenza.

Il progetto di riforma in discussione

Da diversi anni, su sollecitazione del mondo finanziario e della

dottrina giuridica, anche la politica elvetica si è chinata sulla tematica del *trust*. L’idea che si è fatta strada è quella di introdurre nell’ordinamento elvetico – rispettivamente, nel Codice Civile o nel Codice delle Obbligazioni – una compiuta disciplina del *trust*. Ciò condurrebbe alla possibilità di poter istituire – in Svizzera ed all’estero – *trust* di diritto elvetico.

Il cammino di riforma è iniziato nel 2015 e, dopo un percorso parlamentare alquanto articolato, ha visto l’approvazione da parte delle Camere di una mozione che impegna il Consiglio federale a creare le basi legali per un *trust svizzera*³. Ad oggi, una commissione, composta da esperti di discipline giuridiche e operatori del settore, sta elaborando l’avamprogetto che dovrà poi essere sottoposto a procedura di consultazione. Nelle prossime settimane sono attesi importanti sviluppi al riguardo, tra cui la presentazione

dell’avamprogetto.

In termini generali, la riforma mira non solo ad accrescere la certezza giuridica rispetto all’utilizzo dell’istituto del *trust* – finalmente affrancato dalla necessità di utilizzare leggi regolatrici straniere – ma anche a fungere da volano per lo sviluppo di un nuovo comparto della consulenza finanziaria e legale, creando opportunità professionali e contribuendo al rilancio della piazza finanziaria svizzera anche in contesto internazionale.

L’augurio, dunque, è quello di poter presto aggiornare i lettori de *La Rivista* circa i progressi di questa interessante riforma.

* *Il presente contributo si riferisce allo stato al 13 settembre 2021.*

figundio@altenburger.ch



¹ Convenzione relativa alla legge applicabile ai *trust* ed al loro riconoscimento Conclusa all’Aia il 1° luglio 1985, approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 2006, ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 26 aprile 2007, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2007 (RU 2007 2855).

² Ossia, una disciplina che possa quale “*legge applicabile*” al *trust* ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione dell’Aja del 1985.

³ Mozione 2019 M 18.3383 Introduzione del *trust* nell’ordinamento giuridico svizzero (S 12.6.18, Commissione degli affari giuridici CS N 13.3.19).